

0002909252000 del 24 settembre 2022, notificato il 20 ottobre 2022, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 32.967,42, per contributi eccedenti il minimale contributivo per il periodo dal gennaio 2016 al mese di dicembre 2017 e per contributi in misura fissa sul minimale per il periodo dal mese di gennaio 2019 al mese di giugno 2022, a valere sulla gestione commercianti, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica.

A fondamento dell'opposizione, la ricorrente, dopo aver osservato come l'avviso di addebito opposto si fondasse sulla sua iscrizione, operata d'ufficio dall'██████████, alla gestione commercianti, verosimilmente in relazione alla titolarità esclusiva delle quote sociali nelle società ██████████ e ██████████ ha affermato l'insussistenza dei presupposti di legge per essere assoggettata alla contribuzione della gestione commercianti.

In merito alla partecipazione alle predette società ed alle cariche ricoperte, la ricorrente ha precisato:

a) di essere, alla data di deposito del ricorso, amministratrice unica della ██████████ ██████████, nonché di essere stata socia unica della predetta società fino alla data del 13.7.2022, allorquando aveva ceduto le proprie quote ai signori ██████████ e ██████████

b) di essere stata amministratrice unica, nonché socia unica, della ██████████ fino alla data del 19.6.2019, allorquando aveva dismesso la propria partecipazione sociale in favore del dottor ██████████ (a seguito di atto di cessione di quote a rogito del notaio ██████████), il quale, a sua volta, era stato nominato amministratore unico della predetta società.

Tanto premesso, parte ricorrente ha ritenuto che la pretesa dell'██████████ fosse illegittima, perché fondata sul sillogismo per cui il socio amministratore è automaticamente socio lavoratore nell'impresa, con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione sociale debbono intendersi quali redditi d'impresa, e quindi da utilizzarsi quale base imponibile ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva a valere sulla gestione commercianti.

Detto sillogismo, fondato su una mera presunzione, si appalesava evidentemente illegittimo, in

quanto, come aveva chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'elemento discriminante ai fini dell'iscrizione e dell'assoggettamento alla relativa contribuzione previdenziale dei soggetti titolari di partecipazioni sociali è dato proprio dall'effettivo esercizio dei compiti di gestione e di prestazione di attività lavorativa, che devono concretare l'esercizio effettivo dell'attività di impresa.

Nel caso di specie la ricorrente, negli anni per cui è causa, ma anche nel periodo precedente, si era limitata ad esercitare le funzioni di amministratore delle due società sopra indicate, senza mai partecipare personalmente al lavoro aziendale.

Ella, infatti, si era limitata a svolgere unicamente le funzioni tipiche dell'amministratore, ovvero la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio o per gli altri incombeni di competenza dell'assemblea e la redazione e sottoscrizione del bilancio, con l'ausilio dei commercialisti incaricati.

Il fatto che nelle predette società ella non avesse mai avuto alcun ruolo attivo era finanche documentalmente dimostrato dalle procure institorie del 7 maggio 2014 (per la [REDACTED] [REDACTED]) e del 10 maggio 2016 (per la [REDACTED]), mediante le quali ella aveva delegato ai signori [REDACTED] e [REDACTED], dipendenti della società, tutti i compiti inerenti alla conduzione delle società, come chiaramente risultava dall'ampio contenuto dei poter conferiti ai due institori.

Per altro verso, entrambe le società avevano sempre avuto un'organizzazione autonoma, prima di tutto in termini di personale, tale per cui non si era mai reso necessario un ruolo attivo della ricorrente nell'esercizio dell'attività lavorativa in azienda.

Parte ricorrente ha inoltre contestato la quantificazione del credito operata dall'[REDACTED], rilevando in particolare che, con riferimento agli anni dal 2016 al 2017, allorquando erano stati richiesti i contributi previdenziali in eccedenza sul minimale, come risultava dai verbali di assemblea dei soci, non era stata disposta alcuna distribuzione degli utili ma, anzi, gli utili stessi

erano stati destinati a riserva legale e speciale, ragion per cui non vi era alcuna base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione delle aliquote contributive su cui l'██████ aveva quantificato i contributi.

2. L'██████ si è costituito in giudizio richiedendo il rigetto del ricorso.

3. La causa è stata istruita con produzioni documentarie mediante prova per testimoni.

4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.

4.1. La giurisprudenza ha elaborato il principio per cui, in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza.

È stato altresì precisato che, in una controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitudine ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento

de quo il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti (v. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 3240 del 12.2.2010 e successive pronunce conformi).

4.2. Venendo al caso di specie, si osserva che l'██████████, soggetto sul quale, nel giudizio di merito proprio dell'opposizione, grava l'obbligo di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., non ha dimostrato la circostanza per cui parte ricorrente, quale socio amministratore delle due predette società a responsabilità limitata (██████████ e ██████████), abbia partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non potendosi tale partecipazione desumere dalla mera qualità di socio e dalla carica di amministratore.

All'esito della prova testimoniale è stato dimostrato l'esatto contrario, ovverosia che la ricorrente svolgeva soltanto gli adempimenti di carattere formale propri dell'amministratore di società a responsabilità limitata, non occupandosi in alcun modo dell'effettiva gestione delle aziende sociali, demandata integralmente ai due ██████████.

Sono stati, infatti, i ██████████ e ██████████ ad occuparsi dell'attività aziendale, dalla scelta e selezione del personale, del reperimento sul mercato dei clienti, dei rapporti con i medesimi e dell'esecuzione dei lavori commissionati.

Ciò è emerso, innanzitutto, dalla deposizione della testimone ██████████, impiegata amministrativa presso la società ██████████, la quale ha dichiarato che la ricorrente si recava in azienda soltanto tre o quattro volte all'anno, per sottoscrivere i bilanci e i documenti, e che la medesima non dava direttive a lei ed in genere ai dipendenti.

La medesima testimone ha dichiarato che tutte le decisioni aziendali (rapporti con i dipendenti, sottoscrizione dei contratti, ecc.) venivano prese unicamente dai [REDACTED]

Anche i [REDACTED] e [REDACTED], entrambi sentiti quali testimoni, hanno reso dichiarazioni del tutto analoghe alla testimone precedentemente citata, avendo riferito di avere il pieno potere decisionale e direttivo per quanto concerne la gestione delle società, non dovendo sottostare alle direttive di alcuno, ed in particolare a quelle della ricorrente, alla quale non hanno mai fornito alcun resoconto sul loro operato.

Hanno riferito di essere liberi di organizzare il proprio lavoro, decidendo in autonomia quando andare in ferie.

Anche i testimoni [REDACTED] e [REDACTED], clienti delle società, hanno riferito di aver sempre trattato con i [REDACTED].

La teste [REDACTED] ha dichiarato di non conoscere la ricorrente, mentre il teste [REDACTED] ha dichiarato di pensare che la società [REDACTED] "fosse loro".

Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere annullato l'avviso di addebito opposto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale ed avuto riguardo al valore della lite, desumibile dall'entità delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento (euro 32.967,42: scaglione da euro 26.000,01 fino ad euro 52.000,00).

Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, avvocato Andrea Dedoni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;

2) condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed in euro 5.200,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Cagliari, 27.11.2024.

Il Giudice

dott. Andrea Bernardino